INFORMAZIONI

LA COMMISSIONE

DIRETTIVE E DECISIONI

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 1965

relativa alla procedura da seguire nell'elaborazione di pareri in materia di riconoscimento ufficiale di macelli e di laboratori di sezionamento negli scambi intracomunitari di carni fresche

(65/276/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Vista la direttiva del Consiglio del 26 giugno 1964 relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche [1] e in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

Considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 della suddetta direttiva, la Commissione deve, su domanda di uno Stato membro, far esaminare da uno o piú esperti se, per un macello o un laboratorio di sezionamento ufficialmente riconosciuto da un altro Stato membro, le condizioni previste per il riconoscimento siano rispettate ; che la perizia ha luogo quando lo Stato membro richiedente ritiene che per l'impianto considerato dette condizioni non siano soddisfatte e quando sussistano dubbi sull'efficacia di un preventivo passo presso lo Stato membro nel cui territorio è situato l'impianto oggetto della contestazione ;

Considerando che, in conformità della stessa disposizione, la Commissione, dopo aver constatato che le condizioni previste per il riconoscimento non erano, o non erano piú, soddisfatte, deve, inoltre, su domanda dello Stato membro responsabile del riconoscimento, far esaminare da uno o piú esperti se dette condizioni siano di nuovo rispettate ;

Considerando che, sulla base della suindicata direttiva, la Commissione determina le modalità generali di esecuzione delle perizie ;

Considerando che di conseguenza spetta alla Commissione designare gli esperti fra le persone che, per la loro qualificazione, sono proposte dagli Stati membri a tal fine ;

Considerando che la perizia dev'essere effettuata il piú rapidamente possibile, vista la particolare importanza che qualsiasi azione che sollevi una contestazione su di un impianto assume per gli scambi intracomunitari dal punto di vista sanitario ed economico ;

Considerando che è opportuno che la Commissione metta a disposizione degli esperti un documento che li autorizzi a procedere ad una perizia affinché possano giustificare il loro intervento, in particolare nei confronti della direzione dell'impianto oggetto della contestazione ;

[1] GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.

Considerando che la Commissione deve informare lo Stato membro competente per il riconoscimento dell'impianto oggetto della controversia ; che una perizia avrà luogo in tale impianto, in modo che detto Stato membro possa prendere ogni utile disposizione e vigilare in particolare perché l'impianto e i servizi veterinari ufficiali permettano agli esperti di procedere agli esami che questi ultimi riterranno necessari con tutti i mezzi idonei ;

Considerando che, avendo la perizia fondamentale importanza per consentire di prendere le decisioni sulle domande degli Stati membri, gli esperti devono elaborare il loro parere il piú rapidamente possibile ;

Considerando che gli esperti, esercitando la loro attività su richiesta della Commissione, è opportuno che ottengano il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno secondo la tariffa prevista per le persone non appartenenti ai servizi della Commissione convocate per consultazione, e il rimborso delle spese accessorie alla perizia nonché il pagamento di congrui onorari ;

Considerando che, conformemente alle disposizioni della suindicata direttiva del 26 giugno 1964, gli Stati membri sono stati consultati sulle misure previste dalla presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1. Nel caso in cui, su domanda di uno Stato membro e conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva del 26 giugno 1964 relativa agli scambi intracomunitari di carni fresche, la Commissione incarichi uno o piú esperti veterinari di dare un parere, la Commissione stessa cura che tale parere sia elaborato in conformità delle modalità elencate negli articoli seguenti.

2. Ai sensi della presente direttiva si intende per :

a) *Stato membro richiedente :* lo Stato membro che si rivolge alla Commissione per ottenere da questa una decisione in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva citata nel paragrafo 1 (autorizzazione a sospendere l'importazione di carni o ritiro dell'autorizzazione) ;

b) *Impianto oggetto della contestazione :* il macello o il laboratorio di sezionamento in merito al quale è stata domandata una decisione (autorizzazione a sospendere l'importazione di carni o ritiro dell'autorizzazione) conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

1. Ciascuno Stato membro propone alla Commissione almeno due esperti veterinari di provata competenza e ne comunica il nome, la specializzazione, l'indirizzo esatto e il numero telefonico.

2. Sulla base della proposta di cui al paragrafo 1, la Commissione designa, con il loro consenso, gli esperti che possono essere incaricati di elaborare i pareri.

3. Nel caso in cui uno Stato membro ritenga che uno degli esperti da lui proposti non debba piú essere incaricato dell'elaborazione di pareri, ne avverte la Commissione. Se in conseguenza di ciò il numero minimo di esperti previsto al paragrafo 1 non è piú raggiunto, lo Stato membro propone alla Commissione uno o piú sostituti.

Articolo 3

1. Lo Stato membro richiedente deposita presso la Commissione una domanda scritta di decisione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, secondo e terzo comma della direttiva citata nell'articolo 1, paragrafo 1, precisando i motivi che lo inducono a presentare la domanda.

2. Ricevuta la domanda conformemente al paragrafo 1, la Commissione

a) incarica senza indugio uno o piú esperti, che non abbiano la cittadinanza di uno degli Stati, parti della controversia, di elaborare un parere,

b) comunica a ciascun esperto incaricato i motivi che hanno indotto lo Stato membro richiedente a rivolgersi alla Commissione,

c) rilascia a ciascun esperto incaricato un documento che l'autorizza ad effettuare tutti gli esami necessari per l'elaborazione del parere,

d) informa l'autorità centrale competente dello Stato membro nel cui territorio è situato l'impianto oggetto della contestazione che sarà compiuta una procedura peritale e le comunica il nome e l'indirizzo dell'esperto o degli esperti designati al tal fine.

Articolo 4

L'autorità centrale competente dello Stato membro nel cui territorio è situato l'impianto oggetto della contestazione vigila affinché la direzione di tale impianto e il servizio veterinario competente :

a) siano informati senza indugio che sarà compiuta una procedura peritale, nonché dei nomi e degli indirizzi degli esperti designati in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a),

b) diano a ciascun esperto, munito del documento di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) tutte le possibilità di controllare l'impianto allo sco-

po di stabilire se siano soddisfatte le condizioni previste per il riconoscimento ufficiale nell'allegato I, capitoli I, II e III della direttiva citata nell'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 5

Gli esperti si recano al piú presto nell'impianto oggetto della contestazione e trasmettono per iscritto alla Commissione il parere richiesto, utilizzando il modello che figura nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 6

1. Gli esperti possono utilizzare le informazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio o in occasione dell'esercizio della loro attività esclusivamente per l'elaborazione del parere e hanno l'obbligo di non divulgarle.

2. Gli Stati membri prendono tutte le misure idonee per punire le infrazioni alle disposizioni del paragrafo 1.

Articolo 7

Per l'elaborazione di un parere, ciascun esperto riceve dalla Commissione un'indennità calcolata sulla base degli elementi seguenti :

a) onorari fissati forfettariamente a 125 unità di conto,

b) le spese di viaggio e di soggiorno, determinate in conformità delle disposizioni regolamentari applicabili alle persone non appartenenti ai servizi della Commissione, convocate per consultazione,

c) su presentazione di documenti giustificativi, tutte le spese accessorie sostenute per l'elaborazione del parere richiesto.

Su domanda dell'esperto, può essere accordato un anticipo sulle spese di viaggio e di soggiorno.

Articolo 8

Gli Stati membri devono prima del 30 giugno 1965, al piú tardi, far entrare in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva e informarne immediatamente la Commissione.

Articolo 9

La presente direttiva è destinata a tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 1965.

Per la Commissione
Il Presidente
Walter HALLSTEIN

ALLEGATO

Modello di parere previsto dall'articolo 5

Parere dell'esperto veterinario

relativo alle condizioni per il riconoscimento ufficiale di macelli e di laboratori di sezionamento per gli scambi di carni fresche all'interno della C.E.E.

Nome dell'esperto veterinario .....

.....

Cittadinanza .....

Indirizzo .....

Telefono .....

Macello (1) — Laboratorio di sezionamento (1) — oggetto della contestazione

— Stato membro .....

— Nome e indirizzo dell'impianto .....

.....

— N. del controllo veterinario .....

(1) Cancellare l'indicazione inutile.

Natura degli elementi oggetto della contestazione .....

.....

Contestati da .....
(Stato membro)

La Commissione della Comunità Economica Europea ha chiesto il parere il .....

.....

Inizio della perizia il ..... alle ore .....

Fine della perizia il ..... alle ore .....

Risultato della perizia .....

.....

.....

....., il .....
(Luogo) (Data)

.....
(Firma dell'esperto veterinario)

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 1965

relativa alla procedura da seguire nell'elaborazione di pareri in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina e di carni fresche

(65/277/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Vista la direttiva del Consiglio del 26 giugno 1964 relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina (1), e in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

Vista la direttiva del Consiglio del 26 giugno 1964 relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (2), e in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

Considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 della prima direttiva di cui sopra, e dell'articolo 7, paragrafo 2 della seconda direttiva, gli Stati membri hanno l'obbligo di accordare allo speditore di animali della specie bovina e suina e di carni fresche il diritto di ottenere il parere di un esperto veterinario nei casi in cui, per i motivi indicati nelle suddette direttive, abbiano vietato l'introduzione nel proprio territorio di animali della specie bovina e suina o di carni fresche forniti dallo speditore stesso ;

Considerando che i principi e le basi della perizia sono esposti nelle suindicate direttive del Consiglio, in virtú delle quali la Commissione è incaricata di determinare le modalità di esecuzione della perizia ;

Considerando che la perizia lascia salvi il ricorso ai rimedi giuridici e l'applicazione delle norme procedurali in vigore negli Stati membri ; che suo unico scopo è dare allo speditore la possibilità di far esaminare da un esperto i fatti che hanno dato origine al divieto d'importazione ; che si svolgerà secondo le norme vigenti nelle legislazioni nazionali ;

Considerando che spetta agli Stati membri proporre alla Commissione gli esperti che saranno incaricati di elaborare i pareri, poiché sono gli Stati membri che meglio possono giudicare le qualificazioni professionali degli esperti da designare ; che appare opportuno che la Commissione pubblichi l'elenco degli esperti, da essa stabilito sulla base delle proposte degli Stati membri, affinché gli speditori possano conoscere i nomi di tutti gli esperti tra i quali operare la loro scelta ;

Considerando che la perizia dev'essere eseguita il piú rapidamente possibile, in particolare per non compromettere gli scambi commerciali, per evitare

(1) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.
(2) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.